

STATUTO

"Godbeno Društvo - Società Bandistica "NABREŽINA" Associazione di Promozione Sociale (APS)"



Art. 1 – Denominazione sociale

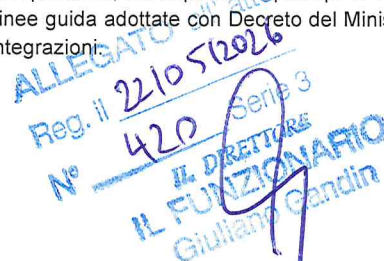
1. È costituita l'Associazione "Godbeno Društvo - Società Bandistica "NABREŽINA" Associazione di Promozione sociale", in breve "Godbeno Društvo - Società Bandistica "NABREŽINA" A.P.S." avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia (d'ora in avanti detta anche Associazione).
2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
3. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 – Scopi e Attività

1. L'Associazione "Godbeno Društvo - Società Bandistica "NABREŽINA" A.P.S." è un ente non commerciale senza scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:
 - a. favorire la crescita culturale e democratica degli Sloveni presenti in questo territorio;
 - b. diffondere, valorizzare e continuare le tradizioni folkloristiche e popolari della zona;
 - c. promuovere l'educazione musicale e vocale, in particolare della gioventù;
 - d. proporre attività culturali, ricreative ed educative mediante manifestazioni, conferenze, corsi, gite istruttive, escursioni, scambi, culturali, ecc.;
 - e. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per la gestione di impianti, attività, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative culturali;
 - f. promuovere la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali al fine di innalzare la qualità della vita;
 - g. perseguire finalità di solidarietà sociale nel settore della promozione della cultura e dell'arte;
3. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati; le attività che si propone di svolgere sono:
 - i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale*, l'attività si espliciterà in particolare:
 - a. organizzazione di corsi di musica;
 - b. organizzazione di concerti, spettacoli, spettacoli audio-visivi, concorsi musicali, scambi culturali di carattere locale, nazionale e internazionale e di presentazioni culturali in generale;
 - c. nell'ambito delle misure per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, l'attività comprende in particolare:
 - i. visite guidate, spettacoli, pubblicazioni, mostre, conferenze, documentari, laboratori creativi nel campo dell'artigianato, delle belle arti e simili;
 - d. nell'ambito dell'organizzazione e gestione di attività turistiche di rilevanza sociale, culturale o religiosa; l'attività comprende in particolare:
 - i. visite guidate, viaggi, escursioni, concerti, gite
 - l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa*, l'attività si espliciterà in particolare:
 1. attività corali, musicali e teatrali;
4. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
5. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo dove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
6. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021, n. 107 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.
7. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, di cui alle Linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 – Durata e sede

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Duino - Aurisina (TS)



3. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 – Ammissione degli associati

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.
3. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
4. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata entro 30 giorni, dal ricevimento della domanda, all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
6. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.
7. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che decide in via definitiva, in occasione della successiva convocazione.
8. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso e fatti salvi i casi di perdita della qualifica previsti dal presente Statuto.
9. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:
 - a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b. votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - c. frequentare i locali dell'Associazione;
 - d. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - e. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - f. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - g. consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
 - h. denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
3. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a. rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b. versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 6 – Volontariato e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari che operano in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro e assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs. 117/2017 e dal DM 6 ottobre 2021.

Art. 7 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per:
 - a. morte,
 - b. recesso, formalizzato per iscritto;
 - c. esclusione.
2. Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
3. La qualifica di associato si perde in caso di mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro centoventi giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'Organo di amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'esclusione del socio moroso viene deliberata in seguito a formale messa in mora di quest'ultimo. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione.
4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi

circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 1. l'Assemblea;
 2. l'Organo di amministrazione;
 3. l'Organo di controllo (qualora nominato);
 4. l'Organo di revisione legale dei conti (qualora nominato);
2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo e/o all'Organo di revisione, ove nominati, ai sensi dell'articolo 30 e 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 9 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.
3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
4. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, e-mail o altro strumento telematico al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
8. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a. nomina e revoca ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione;
 - b. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - c. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sull'esclusione degli associati;
 - f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

Art. 11 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 12 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata, che delibera la modifica dello Statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e comunicate agli associati con le modalità previste per le convocazioni.

Art. 13 – L'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.
2. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra cinque e undici, incluso il Presidente e Vicepresidente, eletti dall'Assemblea tra gli associati.
3. L'Organo di amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti e possono essere revocati dall'Assemblea per giusta causa.
4. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli cinque membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a. amministra l'Associazione;
 - b. attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - c. predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - d. predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e. delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - f. cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - g. disciplina l'ammissione degli associati secondo le modalità previste nell'eventuale apposito Regolamento;
 - h. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - i. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
 - j. documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - k. stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - l. cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.
6. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.
 7. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
 8. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.
 9. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
 10. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle condizioni disciplinate dall'art. 9 del presente Statuto.
 11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente:
 - a. ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
 - b. convoca e presiede l'Organo di amministrazione;

- c. convoca e presiede l'Assemblea;
 - d. può delegare specifici atti o funzioni ad altri componenti dell'Organo di amministrazione.
3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, per quattro anni e può essere rieletto. Il Presidente cessa alla scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
 4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione dell'Organo di amministrazione.
 5. Il Vicepresidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15 - L'Organo di controllo

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile. Si applica l'art. 2399 del Codice civile.
2. L'Organo di controllo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile e può essere revocato dall'Assemblea per giusta causa. I componenti dell'Organo di controllo non possono ricoprire altre cariche sociali nell'Associazione.
3. L'Assemblea può comunque procedere alla nomina anche se non obbligatorio.
4. L'Organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
5. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 - L'Organo di revisione legale dei conti

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di revisione legale dei conti anche monocratico.
2. L'Organo di revisione legale dei conti dura in carica quattro anni, è rieleggibile e può essere revocato dall'Assemblea per giusta causa.
3. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.
4. L'Assemblea può procedere alla nomina dell'Organo di revisione legale dei conti anche quando non ne ricorrano i presupposti di legge.

Art. 17 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e dell'organo di revisione, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d. il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.I libri sociali e il registro dei volontari possono essere tenuti anche in formato elettronico, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 ottobre 2021.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale dell'Associazione entro dieci giorni dalla data della richiesta scritta, anche in forma elettronica, formulata all'organo competente. Gli associati possono inoltre richiedere copia delle deliberazioni adottate, che l'organo competente provvederà a rilasciare entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 18 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, del patrimonio, salvo che nei casi e con le modalità consentiti dalla legge e come previsto dal successivo articolo 19.

Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 20 - Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi

da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e relative disposizioni attuative.

2. Le risorse economiche sono utilizzate per il finanziamento delle attività istituzionali e statutarie e per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Art. 21 - Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
3. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
5. Eventuali avanzi di gestione sono destinati all'incremento del patrimonio o al finanziamento delle attività istituzionali.

Art. 22 - Bilancio sociale

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 23 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 24 - Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
3. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
4. È in ogni caso esclusa qualsiasi distribuzione, anche indiretta, del patrimonio residuo tra gli associati.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

